



15 16689
**Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

167/14

CONSORZIO AUTOSTRADe SICILIANE
Impegno n. 590 Atto 66/14 del 2019
Importo € 13.795,16
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019
Messina 22-02-19 Il Funzionario /B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 66 /DA del 20 FEB 2019

Oggetto: Contenzioso **Guglielmino Giovanna** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento al legale distrattario **avv. Stefano Principato**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina, RG 2185/2011, tra le parti Guglielmino Giovanna Cod.fisc. GGLGNN80B47F158D c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n. 2346/2018 del 04/12/2018, notificata al Consorzio il 31/12/2018 con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 7.297,84 oltre interessi nonché al rimborso delle spese di CTU per € 353,80 ed al rimborso delle spese di giudizio per di € 3.500,00 oltre spese generali, CPA, IVA e R.A., come da conteggio in calce, da distrarsi a favore del legale avv. Stefano Principato per una spesa complessiva di € 13.795,16;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 13.795,16 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 2346/2018 del Tribunale di Messina il pagamento a favore della Sig.ra Guglielmino Giovanna nata a Messina il 7/2/1980 cod. fisc. GGLGNN80B47F158D della somma di € 8.291,52 tramite bonifico sul c/c IBAN IT07J 07601 16500 000094 357324 alla stessa intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Stefano Principato nato a s.Teresa di Riva (ME) il 12/7/1953 cod. fisc. PRNSFN53L12I311W della somma di € 5.503,64 al lordo di IVA e Rit.acc., come da conteggio in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT27L 03127 16504 000000 000420 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Tribunale di Messina - Sent. 2346/2018
Avv. Stefano Principato

Spese non impon.		€ 396,72
Onorari		€ 3.500,00
Spese generali		€ 525,00
CPA		€ 161,00
Tot. Imponibile		€ 4.186,00
IVA 22%		€ 920,92
Tot. Fattura		€ 5.503,64
Ritenuta d'acconto 20% su €	4.025,00	€ 805,00
Netto da liquidare		€ 4.698,64

STUDIO LEGALE ASSOCIATO LICORDARI

Avv. MINO LICORDARI

Patrocinante in Cassazione

Avv. STEFANO PRINCIPATO

Patrocinante in Cassazione

stefano.principato@virgilio.it

avvstefanoprincipato@puntopec.it

Avv. PIO BENECHCHI

piobenechchi@tiscali.it

avv.piobenechchi@pec.giuffre.it

Avv. MANUELA LICORDARI

manuelalicordari@virgilio.it

avvmanuelalicordari@puntopec.it

Messina, 5 dicembre 2018

PEC

Egr. Sig.

Avv. Giuseppe LAFACE

Via S. Maria dell'Arco n. 33

98100 MESSINA

Oggetto: Sentenza n. 2346/18 del Tribunale di Messina
Procedimento Guglielmino Giovanna / C.A.S.

Facendo seguito al colloquio intercorso, Le specifico di seguito le somme dovute dal Consorzio Suo cliente in esecuzione della sentenza in oggetto.

GUGLIELMINO Giovanna

Sorte capitale € 7.297,84

Interessi maturati alla data odierna € 639,88

Compensi corrisposti al CTU € 353,80

Totale € 8.291,52

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra Guglielmino con IBAN: IT07J0760116500000094357324.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO LICORDARI

Compensi liquidati € 3.500,00

Spese non imponibili € 396,72

Spese generali 15% € 525,00

CPA € 161,00

IVA € 920,92

al lordo di R.A.

Totale € 5.503,64

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico sul c/c intestato a "Studio Legale Associato Licordari", presso l'Agenzia della UNIPOL BANCA, sita in Messina, Via XXVII Luglio (IBAN: IT27L0312716504000000000420).

Resta a carico del C.A.S. l'onere ed il costo di registrazione della sentenza.

In attesa di comunicazioni in merito alla disponibilità del Suo cliente a pagare bonariamente le somme dovute, Le porgo cordiali saluti.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO ECONOMISTE
Avv. STEFANO PRINCIPATO
 Via Ugo Bassi, 159 - 98123 MESSINA
 Tel. 090.2938933 - Fax 090.2938933
 E-mail: stefano.principato@studiolegale.it
 avvstefanoprincipato@studiolegale.it
 P.I. 02928960836 C.F. PRINSE853L120117W

**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 195

del 03-01-2019 Sez. A



**REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI MESSINA
 Prima Sezione Civile
 VERBALE DI UDIENZA**



COPIA

All'udienza del **4 dicembre 2018**, innanzi alla dott.ssa Maria Luisa Tortorella, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Messina, nella causa civile iscritta al n. **2185/11 R.G.A.C.**,

promessa da

Guglielmino Giovanna (c.f. GGLGNN80B47F158D), elettiv.te domiciliata in Via Ugo Bassi 159, Messina, presso lo studio dell'Avv. Principato Stefano che la rappresenta e difende per procura in atti,

attrice,

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (c.f. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te domiciliato in Via S. Maria dell'Arco 33, Messina, presso lo studio dell'Avv. Laface Giuseppe che lo rappresenta e difende per procura in atti,

convenuto,

e nei confronti di

INAIL (c.f. 01165400589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettiv.te domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale INAIL, Via Garibaldi 122/A, Messina, rappresentato e difeso dall'Avv. Colletti Maria per procura in atti,

interveniante volontario,

avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.;
 sono presenti l'Avv. Benecchi, per delega dell'Avv. Principato, l'Avv. Falzea, per delega dell'Avv. Laface, e l'Avv. Colletti, i quali insistono nelle rispettive domande e difese e chiedono che la causa venga decisa.

All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia

In nome del popolo italiano

SENTENZA

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione notificato in data 18 marzo 2011 Guglielmino Giovanna conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendone la

**Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 196

del 03-01-2019 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta In Entrata		
31 DIC. 2018		
DIR. GEN.	DA	DATE

condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a causa di un incidente verificatosi in data 15 luglio 2010; l'attrice, mentre percorreva alla guida del motociclo Italcaravan Torpedo tg. BK15433 la tangenziale di Messina A20 con direzione PA-ME, all'interno della galleria San Giovanni, perdeva il controllo del mezzo a causa di una buca del manto stradale, ricolma di acqua proveniente dalla volta della galleria, non segnalata e non visibile a causa della scarsa illuminazione, riportando gravi lesioni.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, costituendosi, contestava la fondatezza delle richieste risarcitorie svolte dall'attrice, evidenziando che il sinistro era imputabile alla scarsa diligenza di quest'ultima durante la guida, tenuto conto che la stessa avrebbe dovuto adeguare la velocità del mezzo alle condizioni di scarsa visibilità e di intenso traffico all'interno della galleria; il Consorzio escludeva la propria responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda.

Interveniva volontariamente in giudizio l'I.N.A.I.L. - sede di Messina esponendo che, essendo la Guglielmino una lavoratrice dipendente ed essendosi l'incidente oggetto di causa verificatosi mentre la stessa stava rientrando a casa dopo il lavoro, l'Istituto aveva erogato a favore dell'attrice la somma di euro 8.086,44; chiedeva quindi la condanna del Consorzio convenuto, al quale doveva ascrivere la responsabilità del sinistro oggetto di causa, a rimborsare all'INAIL la somma da questi corrisposta all'attrice a titolo di indennità per l'infortunio *in itinere* occorso.

All'esito dell'istruttoria svolta la domanda attrice appare fondata.

La controversia in esame verte sulla nota tematica della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione delle strade pubbliche.

Il fondamento giuridico di tale responsabilità è ravvisabile nell'art. 2051 c.c., in forza del quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito.

L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi d'indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., trattandosi di accertare in quest'ultimo caso se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, dal profilo del comportamento del custode.

Ai fini della configurabilità della responsabilità *de qua* è sufficiente la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento



lesivo ed una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ., 17 gennaio 2008, n. 858).

Seppur la ripartizione dell'onere della prova sia particolarmente agevole per il danneggiato, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., quest'ultimo deve provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa; resterà a carico del custode la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., 4 ottobre 2013, n. 22684).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., l'ambito di applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. si estende anche a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia, salvo che l'Ente dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., 27 marzo 2015 n. 6245).

Nel caso oggetto di giudizio le dichiarazioni rese dai testi escussi, presenti al momento dell'incidente, hanno confermato la dinamica del sinistro, così come descritto dall'attrice nell'atto introduttivo, con conseguente prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'irregolarità del manto stradale e l'evento lesivo lamentato.

Il teste Domenico Savona, all'epoca fidanzato dell'attrice, presente al momento del sinistro in quanto seguiva con la sua autovettura il ciclomotore condotto dalla Guglielmino, ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione, precisando che *all'epoca dei fatti l'illuminazione dentro la galleria era scarsa e vi erano numerose buche ed avvallamenti non segnalati*; ulteriore riscontro alla tesi dell'attrice è stato fornito dal verbale redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti sui luoghi dopo il sinistro i quali hanno descritto lo stato del fondo stradale *"viscido a causa della presenza di acqua che fuoriesce dalla volta della galleria con presenza di piccole buche sull'asfalto"*, affermando che la visibilità era scarsa a causa della illuminazione pubblica *insufficiente*, precisando che *le bandiere segnaletiche arancioni erano inefficienti poiché sporche di fango*.



Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della dinamica dei fatti e dell'accertato carattere insidioso della buca, ricolma d'acqua pur trovandosi all'interno di una galleria, non essendo tale dissesto stradale visibile dall'attrice, anche usando l'ordinanza diligenza, la responsabilità del sinistro non può che imputarsi al Consorzio, sul quale incombe l'onere di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, al fine di evitare che le stesse possano costituire fonte di pericolo per gli utenti.

Accertata quindi la responsabilità esclusiva del Consorzio ex art. 2051 c.c., consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire integralmente i danni subiti dalla Cosenza a causa del sinistro.

In ordine alla liquidazione del *quantum* spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella *“lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”* (Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).

Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquisito la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.

Il Giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare le gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato.

Relativamente ai postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli trovano applicazione, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, aggiornate all'anno 2018, e non quelli previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private; tali valori di riferimento devono ritenersi equi, essendo in grado di garantire la parità di trattamento.

Come già evidenziato da costante giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica

presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ., 7 giugno 2011 n. 12408).

Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico della Guglielmino e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato in giorni 9 il periodo di inabilità temporanea assoluta, in giorni 37 il periodo di inabilità parziale nella percentuale del 75% ed in giorni 15 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 50% ed in giorni 10 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 25%.

Il medesimo c.t.u. ha individuato nella misura del 4% il danno biologico derivante dai postumi residuati alla Guglielmino, posti in connessione eziologica con l'infortunio per cui è causa.

Per il danno alla salute subito dall'attrice per l'invalidità temporanea parziale, il criterio che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo previsto per ogni giorno di invalidità temporanea, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, può essere liquidato in € 98,00 al giorno, da rapportare poi al grado di invalidità accertata; rispetto all'inabilità parziale tale importo dovrà essere demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u..

Nel caso di specie, per il periodo di invalidità assoluta va liquidato un risarcimento pari a € 882,00 (€ 98,00 x 9gg), per il periodo di invalidità parziale al 75% va liquidato un risarcimento pari a € 2.719,50 (€ 73,50 x 37gg), per il periodo di invalidità parziale al 50% va liquidato un risarcimento pari a € 735,00 (€ 49,00 x 15gg), per il periodo di invalidità parziale al 25% va liquidato un risarcimento pari a € 245,00 (€ 24,50 x 10gg).

Con riguardo, invece, alla liquidazione del danno biologico per invalidità permanente, determinata nella misura del 4%, tenuto conto che la danneggiata, al momento del sinistro, aveva 31 anni l'importo liquidabile per tale voce di danno è pari ad € 5.967,00.



Infine, si rileva che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, come già evidenziato, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.

In ordine alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a ss.uu. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verifica del danno ed il momento della liquidazione dello stesso, è possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito.

Alla luce di tali considerazioni, il Consorzio deve essere condannato al pagamento, a favore dell'attrice della complessiva somma di € 10.548,50 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno fino al soddisfo.

Il Consorzio deve essere altresì condannato al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese mediche future, quantificate dal c.t.u. in euro 3.000,00, mentre nulla può essere riconosciuto per le spese mediche già affrontate non avendo l'attrice prodotto alcuna fattura o ricevuta di pagamento e non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il preventivo redatto dalla dott.ssa Lo Giudice, peraltro non confermato in giudizio.

L'INAIL - sede di Messina è intervenuto in giudizio agendo in regresso nei confronti del Consorzio in relazione alle somme corrisposte alla Guglielmino, pari ad euro 8.086,44.

Incidentalmente si osserva che, secondo quanto chiarito dalla S.C., la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla



formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio (Cass. Civ. Sez. 3, 2 marzo 2018 n. 4934).

La domanda è parzialmente fondata.

L'art. 11 D.P.R. n. 1124/65 riconosce all'INAIL il diritto di regresso per le somme pagate al danneggiato a titolo di indennità, nei confronti dei responsabili civili.

Nel caso in esame, tuttavia, non può essere riconosciuto all'INAIL il rimborso dell'intero importo corrisposto alla Guglielmino, dovendo detrarsi dalla somma di euro 8.086,44 l'importo di euro 61,98 corrisposto all'attrice a titolo di rimborso per visite mediche funzionali alla liquidazione del danno da parte dell'INAIL, e potendosi rimborsare all'INAIL l'importo da questi liquidato a titolo di invalidità permanente solo nei limiti riconosciuti in sede civilistica.

Come chiarito dalla S.C., il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma può avere ad oggetto solo le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente. Le somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie non possono essere indennizzate in sede previdenziale (Cass. Civ. Sez. 3, 29 maggio 2018, n. 13393).

L'importo riconosciuto in questa sede quale danno per invalidità permanente ammonta ad euro 5.967,00; per effettuare corretti conteggi occorrerà, tuttavia, devalutare tale somma al luglio 2011, data dell'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL a favore dell'attrice; l'importo che deve essere riconosciuto in questa sede all'INAIL è quindi pari ad euro 5.597,56.

Il Consorzio deve quindi essere condannato al pagamento, a favore dell'INAIL, dell'importo di euro 7.080,23 (danno biologico + indennità giornaliera), oltre interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno a far data dal luglio 2011 (epoca dell'esborso) al soddisfo.

Occorre, tuttavia, distinguere nell'ambito di tale importo la somma di euro 5.597,56, corrisposta dall'INAIL a titolo di risarcimento del danno biologico e che, pertanto, non potrà conseguentemente essere riconosciuta in questa sede a favore dell'attrice, dall'importo di euro 1.482,67, versato dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera e che risarciva il danno patrimoniale subito dalla Guglielmino.



La S.C. ha affermato, sul punto, che l'INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.P.R. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 12 febbraio 2018 n. 3296), sicché l'INAIL ben può agire in questa sede per chiedere il rimborso di quanto corrisposto all'attrice anche a titolo di danno patrimoniale, malgrado la Guglielmino non abbia formulato tale domanda in giudizio (cfr. in motivazione Cass. n. 3296/18).

Il Consorzio, dovrà, pertanto, essere condannato al pagamento, a favore dell'attrice, del danno c.d. differenziale, cioè quello non coperto dall'importo ricevuto dall'INAIL; tenuto conto che l'importo di euro 10.548,50 è stato liquidato con riferimento a valori monetari attuali e che l'attrice ha invece già riscosso le somme dall'INAIL nel luglio 2011, l'importo come liquidato deve essere devalutato al luglio 2011. Da tale importo, pari ad euro 9.895,40, deve essere detratto l'importo di euro 5.597,56 (già percepito dall'attrice a titolo di danno da invalidità permanente); la somma derivante da tale sottrazione, pari ad euro 4.297,84, dovrà essere nuovamente rivalutata alla data odierna, per un importo di euro 4.581,50, oltre ad euro 3.000 per spese future, come quantificate dal c.t.u.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo il D.M. n. 55/14, seguono la soccombenza e devono interamente porsi a carico del Consorzio.

Le spese di c.t.u. devono definitivamente porsi a carico del Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2185/11 R.G., così provvede:

accoglie la domanda proposta da Guglielmino Giovanna e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Consorzio di risarcire i danni cagionati all'attrice, liquidati in complessivi euro 13.548,50, oltre interessi legali su tale importo, devalutato



alla data del sinistro (15 luglio 2010) e via via rivalutato anno per anno fino al soddisfo;

accoglie la domanda di regresso svolta dall'INAIL e, per l'effetto, condanna il Consorzio convenuto a pagare, a favore dell'Istituto interveniente, la somma di euro 7.080,23, oltre interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno a far data dal luglio 2011 (epoca dell'esborso) al soddisfo;



condanna il Consorzio convenuto a pagare, a favore dell'attrice, la somma di euro 7.297,84, oltre interessi legali su tale importo, devalutato alla data del sinistro (15 luglio 2010) e via via rivalutato anno per anno fino al soddisfo;

condanna il Consorzio convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate, a favore del procuratore dell'attrice, distrattario ex art. 93 c.p.c., in € 396,72 per spese ed € 3.500,00 per compensi ex D.M. 55/14 (euro 500,00 fase studio, euro 400,00 fase introduttiva, euro 1.500,00 fase istruttoria, euro 1.100,00 fase decisoria) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e, a favore dell'INAIL, in € 206,00 per spese ed € 1.618,00 per compensi ex D.M. 55/14 (scaglione fino ad euro 26.000,00, valori minimi per fase studio, introduttiva e decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone definitivamente a carico del Consorzio le spese di c.t.u..

Il giudice

(dott.ssa Maria Luisa Tortorella)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato Principato Stefano

nell'interesse di Gaydelmino Giovane

ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale 06-12-02 n. 522

Messina li 12-12-18

F. 12
Messina, 12-12-18
C. 12-12-18

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 12-12-18

4



12 - all 11. 12 calls.
The force of
the 31-12-2018.

Self. e/ae v
the/lor

-1J1125142/1

STUDIO LEGALE ASSOCIATO LICORDARI
 Via Ugo Bassi is.81, n.159 – 98123 Messina – tel.090.2938932 – fax 090.2926526
 E-mail : studiolegalelicordari@virgilio.it – P. IVA - C.F. 02928960836
AVV. STEFANO PRINCIPATO - **AVV. MANUELA LICORDARI**
avvstefanoprincipato@puntopec.it avvmanuelalicordari@puntopec.it

Gentile Sig.ra
GUGLIELMINO GIOVANNA
 C.da Saiatine, Cpl. II - Il Portico s.n
98054 FURNARI

Parcella  
 Messina, 14 FEBBRAIO 2019
 data

Codice Fiscale Cliente
CGLGN80B47F158D

Spese e compensi per la pratica del Sig. **GUGLIELMINO Giovanna**
 Domicilio o residenza **C.da Saiatine, Cpl. II Portico 2 s.n.c. FURNARI**
 Contro **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**
 Autorità adita **Tribunale di Messina**
 Oggetto **Risarcimento danni** Valore:

CAUSALE	SPESE non imponibili	SPESE imponibili	COMPENSI	ACCONTI
Compensi liquidati in sentenza,			3.500,00	
Spese non imponibili liquidate	396,72			
Bolli per copie sentenza (€ 13,58 x 4)	54,32			
Notifiche sentenza (€ 5,00 x 2)	10,00			
Spese generali 15% sui compensi		525,00		
a riportare	461,04	525,00	3.500,00	


CAUSALE	SPESE non imponibili	SPESE imponibili	COMPENSI	ACCONTI
Riporti	461,04	525,00	3.500,00	
Pagamento effettuato da C.A.S.				
TOTALI	461,04	525,00	3.500,00	
RITENUTA D'ACCONTO				
20 % su € 4.025,00 = € 805,00				
versata alla Esattoria di a mezzo:				
<input type="checkbox"/> versamento diretto effettuato il				
con ricevuta N				
<input type="checkbox"/> c.c.p. N. effettuato il				
COMPENSI + SPESE IMPONIBILI 4.025,00				
ACCONTI DA DETRARRE 0				
IMPONIBILE 4.025,00				
CASSA PREVIDENZA 4 % 161				
I.V.A. 22 % 920,92				
RIMBORSO SPESE 461,04				
TOTALE DARE 5.567,96				
RITENUTE ACCONTO 805,00				
IMPORTO DA PAGARE 4.762,96				

Dottor Salvatore Lucifora
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Interna
Perfezionato in Angiologia
Via S.Corrado, 98122 Messina
C.F.: LCFSVT64B11A194A
P.IVA n° 02079660839
cell. 3487772168

Fattura n° /16 del 29 /07/2016

A GUGLIELMINO GIOVANNA
 C.F. GGLGNN80B41F158D
 Via N.P.T. Coop Gabbiano ATTURRO BZ
 Cap 38126
 tel

QUANTITÀ	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Una visita medica	Consulenza tecnica d'ufficio		€ 280,0
TOTALE			
IVA al 22%			€ 63,80
SPESE			
TOTALE DOVUTO			€ 353,80


 Dott. Salvatore Lucifora

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000538634

Codice Fiscale: GGLGNN80B47F158D

Identificativo Pagamento: DECR66-2019

Data Inserimento: 22/02/2019 - 12:51

Importo: 7937,72 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: LMBCRN003

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE